



COMUNE DI PREMOSELLO-CHIOVENDA
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA



REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA DETENZIONE DEI
CANI

Approvato con delibera C.C. n. 11 del 28/04/2014

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del comune e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale.

ART. 2 - AMBITO DELL'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diverse esplicite indicazioni.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private.

ART. 3 – RACCOLTA DELLE DEIEZIONI

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. A tale scopo devono essere muniti di apposito strumento per la raccolta degli escrementi (paletta o altro mezzo) da esibire per qualsiasi controllo delle forze dell'ordine.
3. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani al guinzaglio.

ART. 4 – MUSERUOLE E GUINZAGLI

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti ad applicare la museruola o il guinzaglio. Per i cani condotti nei locali pubblici è sempre obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio. I proprietari e i detentori di cani a rischio di aggressività devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola agli animali quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.

ART. 5 – DETENZIONE DEI CANI IN AREE PRIVATE

1. E' vietato detenere cani in spazi angusti, privi del cibo necessario e dell'acqua e non provvedere alla periodica pulizia degli escrementi e dell'urina.
2. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità; in ogni caso, dovrà essere consentito al cane di raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua.
3. E' vietato detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo necessario per la protezione dagli agenti atmosferici.
4. Le aree private dove i cani soggiornano liberi devono essere delimitate da una rete metallica o da una cancellata la cui altezza dal fondo di calpestio sia pari alla lunghezza del cane nella sua interezza e la cui struttura non consenta lo scavalco e la fuoriuscita del muso.
5. All'interno di aree private non adeguatamente delimitate, i cani devono essere tenuti al guinzaglio ovvero alla catena nei limiti di cui al comma 2, fanno eccezione gli animali utilizzati nell'esercizio dell'attività venatoria, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie i cui proprietari o accompagnatori sono tenuti al controllo dei movimenti.

ART. 6 – PARTICOLARI SITUAZIONI

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purchè tale

facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale.

2. E' vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

3. E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.

4. I proprietari o detentori di cani dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedire la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

ART. 7 – TUTELE DELL'AGGRESSIVITA' DEI CANI.

1. Il detentore o possessore di cani la cui razza è elencata in un apposito elenco allegato all'ordinanza del ministero della salute del 27 agosto 2004 è obbligato alla stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dai cani contro terzi.

2. Detti detentori o possessori che non intendono mantenere il possesso del proprio cane debbono interessare le autorità competenti del territorio al fine di ricercare con l'Amministrazione Comunale idonee soluzioni di affidamento dell'animale.

ART. 8 – IDENTIFICAZIONE DEI CANI

1. Nel rispetto dei tempi e modi disposti dalla legge regionale 19 luglio 2004 n. 18 l'identificazione dei cani potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del metodo del microchip.

2. Coloro che intendono detenere un cane devono ottemperare alla registrazione ed identificazione dell'animale con il metodo di cui al primo comma ed in caso di nascita di cucciolate devono provvedere entro sessanta giorni dalla nascita e prima della eventuale cessione alla identificazione del cane tramite il microchip ai fini della registrazione nella banca dati dell'Azienda Sanitaria Locale.

3. Sono obbligati alla identificazione tramite microchip coloro che acquistano, vendono o detengono dei cani a scopo di commercio

ART. 9 – SANZIONI

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, da un minimo di 25,00 Euro ad un massimo di 500,00 Euro.

2. Le violazioni degli articoli del presente Regolamento comportano il pagamento in misura ridotta di Euro 50 alla prima violazione, di Euro 100 alla seconda violazione, di Euro 200 alla terza e di Euro 450 alla quarta e successive.

ART. 10 – VIGILANZA

1. Il controllo del rispetto delle indicazioni previste del presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di guardia particolare giurata.

2. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza ma in tal caso occorrerà una specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti.

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di ripubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.